

## 921: ORARIO RIDOTTO E CONDIZIONI

I datori di lavoro si sono interessati e sono stati sommersi da numerosi links, files, rimandi eccetera, che spiegavano le modalità di richiesta dell'orario di lavoro ridotto.

Non è che, una volta passata la burocrazia con la domanda di orario ridotto, il tutto venga coperto automaticamente con l'erogazione delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Intanto, l'azienda deve potere disporre di un affidabile sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore, ecc.) del personale coinvolto dal lavoro ridotto. Di per sé, in virtù del CCNL, questo non rappresenta una novità. Il sistema deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese quelle eventuali in esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre assenze (vacanze, malattia, infortunio, servizio militare, congedi, ecc.).

Questo viene fatto perché vi sono aziende che effettivamente lavorano ad orario ridotto e non necessariamente hanno (momentaneamente) chiuso del tutto.

Senza conteggio affidabile niente orario ridotto!

Le ore vanno poi riprese in un apposito modulo: questo modulo è chiamato "Conteggio sul lavoro ridotto". Il modulo (di cui alleghiamo la prima pagina) porta il numero 716.303 ed è scaricabile dal sito della SECO, tramite il Cantone, oppure talune Casse disoccupazione. Sul retro vi sono poi le spiegazioni.

Qui la contabilità regna sovrana. Come viene spiegato a retro del modulo 716.303, nel calcolo delle ore occorre includere di principio le ore di lavoro di tutti i lavoratori occupati nell'azienda, salvo quelle di coloro che non hanno diritto alle indennità di orario ridotto oppure di coloro che non hanno avuto perdite di lavoro.

In ogni caso, oltre al contabile/fiduciario, per domande specifiche sul lavoro ridotto è stata aperta una apposita linea telefonica gratuita: dal lunedì al venerdì è a disposizione il n° telefonico statale 091 814 31 03 (orari: 9-12 e 13-16).